



consiglio regionale della basilicata



CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA BASILICATA

Da studenti
a cittadini consapevoli
e partecipi

progetto scuola

impariamo a DIALOGARE e partecipare

Il **Consiglio Regionale** apre il Palazzo al mondo dei giovani per accogliervi, vuole raccontarsi nei suoi luoghi di lavoro, farvi vivere la sua attività e, soprattutto, parlare con voi per offrire un contributo alla vostra formazione di cittadini ed elettori.

L'Istituzione vuole superare la sensazione di disinteresse che troppo spesso si avverte nelle vostre parole: è come se ignoraste che parliamo del luogo dell'esercizio **della democrazia, della cittadinanza e della politica.**

Incontrarvi significa fare conoscenza, spiegarvi parole e compiti sicuramente non semplici e poco noti, ma determinanti per la vita della nostra comunità.

Voi giovani, a breve sarete protagonisti della vita sociale e politica e quindi anche di questa Istituzione che cresce con la partecipazione attiva di tutti i cittadini:

impegnatevi sin da oggi a sentirla più vicina ed amica per contribuire domani a renderla migliore.

Abbiamo immaginato un percorso di conoscenza con l'Ente Regione che il disegno costituzionale e le recenti riforme indicano come il primo interprete delle esigenze e dei bisogni della comunità di riferimento.

Attraverseremo la storia e le caratteristiche del territorio della Basilicata, costeggeremo la Costituzione e lo Stato italiano per arrivare a presentarvi nel dettaglio l'Ente Regione, i suoi organi e le regole che devono applicare nel loro operato.

Incontreremo le persone [i Consiglieri] e le strutture operative [Gruppi consiliari e Commissioni consiliari] e vedremo il luogo in cui i Consiglieri si riuniscono [Aula consiliare], garantendo la giusta attenzione al Presidente del Consiglio e all'Ufficio di Presidenza.

Dedicheremo un momento di approfondimento all'attività del Consiglio regionale ed in particolare al procedimento legislativo. Una sosta presso gli organi Organi Consultivi e di Partecipazione e presso la struttura amministrativa del Consiglio e concluderemo la nostra visita.

Il nostro augurio? È che possiate iniziare a pensare alla Regione come al luogo del cambiamento, di un'Istituzione impegnata a costruire risposte positive per la nostra quotidianità avvicinandosi sempre più ai cittadini ed ai problemi emergenti dai luoghi di vita e di lavoro.



progetto scuola

L'itinerario

LA BASILICATA . PAG. 6	L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO . PAG. 23
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA COSTITUZIONE . PAG. 8	IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO REGIONALE . PAG. 24
L'ENTE REGIONE . PAG. 12	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA . PAG. 28
LO STATUTO . PAG. 13	ATTIVITÀ POLITICA . PAG. 29
I CONSIGLIERI REGIONALI . PAG. 15	STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI . PAG. 31
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO . PAG. 17	STRUTTURA AMMINISTRATIVA . PAG. 35
L'UFFICIO DI PRESIDENZA . PAG. 18	LA VETRINA . PAG. 36
I GRUPPI CONSILIARI . PAG. 19	E ADESSO VERIFICHIAMO . PAG. 37
LE COMMISSIONI CONSILIARI . PAG. 19	PICCOLO VOCABOLARIO . PAG. 46
L'AULA CONSIGLIARE . PAG. 21	

la Basilicata

Alcuni cenni sul territorio e sulle caratteristiche della Basilicata mostrano l'impegnativo compito delle Istituzioni in questa regione dove la società vuole crescere nel rispetto di quanto tramandato dal passato.

Terra antichissima, la Basilicata fu abitata già in epoca preistorica; nell'VIII sec. a.C. i coloni greci diedero vita alla fiorente civiltà della Magna Grecia. Al dominio di Roma, seguì un periodo di isolamento ed impoverimento.

Tanti popoli conquistatori si succedettero su questo territorio fino al feudalesimo che segnò l'inizio della fase delle signorie. Una lunga storia di ribellioni e lotte contadine, il fenomeno del brigantaggio ed una emigrazione sostenuta hanno accompagnato la Basilicata nel ventesimo secolo.



Una terra che è riuscita a preservare un' identità che la rende unica, **“un territorio differenziato per vocazioni ma unito per storia e coscienza collettiva”**.

Un passato ricco di testimonianze e la possibilità' di un contatto con la natura generosa e stupefacente si alternano ai caratteri tipici della ruralità ed alla modernità dei centri urbani.

La superficie territoriale si estende per un totale di 9.920 Km², e la popolazione, di circa 600.000 abitanti, vive nei 131 comuni delle due province di **Potenza** e **Matera**.

Una Regione prevalentemente montana e litorali incantevoli sul mar Tirreno, con Maratea perla indiscussa, e sul Mar Ionio, dove dominano i punti di riferimento della Magna Grecia.

Una terra ricca di fiumi, laghi artificiali e naturali e sorgenti termali: una evidente vocazione agricola in un quadro dalle grandi potenzialità di sviluppo turistico. Ed oggi la Basilicata si presenta come una realtà caratterizzata da **“dinamismi singoli, eccellenze insospettate ed emergenze incessanti”**.

la Repubblica Italiana e la Costituzione

Nella Repubblica democratica italiana esistono diverse Istituzioni con competenze territoriali e ruoli diversi, ma tutte svolgono compiti necessari per il benessere e lo sviluppo della comunità.

Livello sovranazionale è la **Comunità europea**, sancita nel **Trattato di Maastricht** del 1992, a cui oggi aderiscono 27 Stati.

La **Costituzione** della Repubblica italiana è la legge



fondamentale dello Stato. Per la prima volta, dopo cinquant'anni, la **Costituzione** italiana del 1947 è stata modificata in profondità con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Le modifiche del Titolo V della parte seconda della **Costituzione** aprono un nuovo scenario su quella che si usa chiamare *la forma di Stato italiana*.

Lo **Stato**, la Repubblica italiana, è l'insieme di comunità stanziato sul territorio e organizzato secondo l'ordinamento giuridico costituzionale.

Elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità.

Il Titolo V della Parte seconda della **Costituzione** è stato riformulato con l'attribuzione di una maggiore rilevanza alle autonomie locali. Prevede che i compiti di gestione del bene pubblico vengano affidati alle strutture più vicine al cittadino, individuate dalla stessa Carta, negli enti territoriali. E questo il principio del decentramento e della sussidiarietà: i territori e le comunità hanno proprie caratteristiche che solo un'Istituzione a diretto contatto con i cittadini può tutelare con norme specifiche.

Nel rispetto dell'unità ed indivisibilità della Repubblica italiana, agli Enti Regione, Provincia, Città metropolitane e Comune viene trasferita, quindi, la quasi totalità dei compiti amministrativi.

L'ente **Comune**, il più vicino alla comunità, è un ente con proprie funzioni, interessi, poteri ed amministrazione riferite al suo territorio. Le **Città metropolitane** rappresentano un altro elemento di novità, sono enti necessari, con proprie funzioni ma non presenti in tutte le Regioni. La **Provincia** è un ente a base territoriale - più comuni limitrofi - con propria amministrazione e rappresentanza.

L'Ente Regione rappresenta il tassello essenziale per attuare il più alto grado di decentramento. È l'ente territoriale più importante dotato di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare, amministrativa e finanziaria.

L'istituzione delle Regioni è un processo iniziato nel 1970 ed ancora non completato: la Costituzione individua oggi 20 Regioni italiane, di cui 15 a Statuto ordinario, tra cui la Basilicata, e 5 ad Autonomia speciale (Valle d'Aosta, Friuli

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia e Sardegna). La legge costituzionale n. 3 del 2001 riscrive il Titolo V della Costituzione ampliando i margini di manovra dei legislatori regionali, titolari, dopo la riforma, non solo di potestà legislativa concorrente ma, per tutto ciò che non è enumerato nell'articolo 117 novellato, di potestà legislativa a carattere residuale e, dunque, generale. Ai sensi dell'art.121 della Costituzione sono organi della Regione:

Il Consiglio Regionale, che tratteremo in seguito diffusamente;


Il Presidente della Regione e della Giunta che rappresenta la Regione, presiede e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti. È eletto a suffragio universale e diretto; nomina e revoca i componenti della Giunta;

La Giunta Regionale, l'organo esecutivo dell'Ente Regione, che presiede all'attuazione delle deliberazioni e delle leggi del Consiglio. Ad essa spetta promuovere le iniziative necessarie al funzionamento ed allo sviluppo della Regione (stesura di piani e programmi, amministrazione del patrimonio).

l'Ente Regione Basilicata

Avviciniamoci all'Ente Regione Basilicata.

Lo **stemma** della Regione Basilicata è costituito da una fascia di quattro onde azzurre in campo argento che simboleggiano i quattro fiumi della regione: il Basento, il Sinni, il Bradano e l'Agri. Il **gonfalone** è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma ed in alto l'iscrizione centrata in oro: "Regione Basilicata". Il gonfalone si completa con il nastro tricolore verde, bianco e rosso - frangiato d'oro annodato al di sotto del puntale.



lo Statuto

La diversità di problemi ed esigenze da affrontare richiede che ciascun Ente Regione abbia una propria organizzazione e proprie regole, scritte in un documento che si chiama Statuto.

Cosa è lo Statuto?

Lo Statuto, atto legislativo fondamentale, è la massima espressione dell'autonomia regionale: è la Carta Costituzionale regionale che ogni Regione, nel rispetto dell'unitarietà dello Stato italiano e quindi in armonia con la Costituzione italiana deve approvare. È il documento con cui ogni singola Regione regola principi,



carta
Costituzionale
regionale che ogni regione
nel **RISPETTO**
dell'unitarietà
dello **Stato** approva

organizzazione e relazioni istituzionali tra organi e funzioni.
Le grandi innovazioni introdotte dalle Leggi Costituzionali n. 1-1999
e n.3-2001 hanno imposto alle Regioni la **risrittura di
questo documento fondamentale.**

Per molte Regioni la stagione delle riforme si è già conclusa, in Basilicata è ancora vigente lo Statuto approvato con Legge 22 maggio 1971, n. 350, il cui preambolo è: *Nello spirito unitario del Risorgimento nella fedeltà ai valori democratici della Resistenza e della Costituzione repubblicana: quale affermazione di libertà e di autonomia, garanzia di partecipazione civile e base di progresso sociale, il primo Consiglio regionale di Basilicata, interprete delle tensioni morali e delle aspirazioni di sviluppo globale del popolo lucano, si dà il presente statuto.*



i Consiglieri regionali



Il Consiglio Regionale, anche Assemblea regionale, è l'organo rappresentativo della comunità regionale. In Basilicata, nella VIII Legislatura, è composto da 30 consiglieri eletti, con sistema misto proporzionale e maggioritario, dai cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Regione al momento del voto ed iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Basilicata.

Al Consiglio compete:

- il potere legislativo, approvazione delle leggi (art.117 Costituzione);
- determinare l'indirizzo politico-amministrativo della Regione;

- esercitare funzioni di controllo, indagine ed inchiesta sull'attività amministrativa della Giunta.

La Legislatura regionale ha la durata di cinque anni, salvo elezioni anticipate. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera comunità regionale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni consigliere può esercitare il potere di iniziativa per tutti gli atti consiliari, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

E, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e può prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.

Possono candidarsi come Consigliere regionale, in una lista o partito politico, tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età.

il Presidente del Consiglio

Il **Consiglio Regionale** può essere, quindi, considerato un Parlamento regionale.

Il **Presidente del Consiglio** rappresenta l'intero Consiglio in quanto eletto dai consiglieri regionali tra i componenti l'Assemblea.

Ha il delicato compito di tutelare i diritti di tutti i consiglieri e forze politiche presenti in Regione, una vera figura di garanzia.

Il **Presidente del Consiglio** convoca il **Consiglio Regionale**, presiede l'Assemblea come oratore ufficiale ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento. Decide sulla ricevibilità dei testi ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dal regolamento e dallo Statuto.



... e l' Ufficio di Presidenza

Il Consiglio, durante la prima seduta consiliare e quale primo atto, elegge fra i consiglieri l'**Ufficio di Presidenza** che è composto da: Presidente del Consiglio;

due Vicepresidenti e due Consiglieri Segretari.

I componenti l'Ufficio di Presidenza, appartenenti anche alle forze di minoranza, restano in carica un anno e sono rieleggibili.

All'Ufficio di Presidenza spettano numerose decisioni rilevanti per il funzionamento del Consiglio, quali ad esempio, i provvedimenti relativi al personale del Consiglio, la promozione delle attività e l'amministrazione dei fondi re-

lativi al bilancio autonomo del Consiglio. **i Gruppi consiliari**

I consiglieri si organizzano in gruppi consiliari, formati da uno o più consiglieri: entro 5 giorni dalla prima seduta del Consiglio devono dichiarare al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire. Ai gruppi consiliari così costituiti vengono garantiti gli strumenti e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Ogni capogruppo, eletto dai componenti il gruppo, fa parte della Conferenza dei Capigruppo, organismo competente per l'organizzazione dei lavori del Consiglio. I gruppi consiliari si dividono in gruppi di maggioranza e di minoranza: gli schieramenti sono decisi dal numero dei voti avuti nelle elezioni, che appoggiano o meno l'indirizzo politico del Governo.

le **Commissioni** consiliari

Le Commissioni sono organi interni, gruppi di lavoro ristretti costituiti con la

presenza e con diritto di voto di almeno un rappresentante di ogni gruppo consiliare. **Le Commissioni si dividono in Permanenti e Speciali**; all'inizio di ogni Legislatura il Consiglio Regionale costituisce le Commissioni permanenti nel numero e per le materie fissate dal regolamento. Le Commissioni esercitano funzioni in sede referente, consultiva, conoscitiva e di controllo. Possono, quindi, chiedere ed ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale dell'amministrazione regionale e procedere alla consultazione di Enti locali, sindacati, associazioni e singoli cittadini. Il compito principale è di concorrere al procedimento di formazione delle leggi regionali con l'esame preliminare delle proposte di legge loro assegnate, per competenza nella materia, dal Presidente del Consiglio. **Il Consiglio ha la facoltà di istituire Commissioni Speciali**, con finalità di studio e di elaborazione di proposte, su materie di particolare rilevanza e può deliberare, a maggioranza assoluta e su richiesta motivata, l'istituzione di Commissioni di Inchiesta su specifici argomenti, determinandone l'oggetto, i tempi e il numero dei compo-

l' Aula **CONSILIARE**

nenti.

Fra gli organi interni al Consiglio regionale e composti da rappresentanti dei vari Gruppi consiliari, troviamo:


la Giunta delle Elezioni e la Giunta per il Regolamento.

La Giunta delle Elezioni riferisce all'Assemblea sui titoli di ammissione dei consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute.

La Giunta per il Regolamento propone le modificazioni e le integrazioni al Regolamento interno.

Eccoci arrivati **nell'Aula consiliare**, la sede in cui si riuniscono i consiglieri regionali per le sedute dell'Assemblea.





Caratteristica è la forma ad emiciclo, tipica delle funzioni assembleari per il posizionamento dei gruppi della maggioranza e della minoranza, così facilmente individuabili. Ogni consigliere ha a disposizione, sul proprio scranno, gli strumenti per intervenire ed esprimere il proprio voto.

In alto è il posto del **Presidente** del Consiglio che presiede l'Assemblea, ai suoi lati troviamo i posti dei componenti l'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del

Sotto è la postazione del **Governo Regionale, la Giunta**: al centro è il posto del Presidente della Giunta, ai due lati il posto degli assessori.

Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico, al quale è riservata una parte della sala.

l'attività del Consiglio

Consiglio.

L'attività del Consiglio Regionale è nella discussione ed approvazione di atti: parliamo delle leggi regionali, di atti amministrativi e di atti ispettivi. Iniziamo dalla funzione legislativa, cioè l'approvazione delle leggi regionali, che rappresenta indubbiamente il potere più incisivo del Consiglio. *“L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio Regionale e non può essere delegato”*.

La legge regionale è un insieme di norme che disciplinano gli aspetti fondamentali della vita della comunità. Contiene norme generali, nei limiti posti dalla Costituzione italiana e nel rispetto degli ob-



il procedimento legislativo regionale

blighi comunitari e internazionali, da applicare sul territorio di riferimento.

L'attuale Statuto regionale della Basilicata dedica al procedimento legislativo il suo Titolo III (artt. 39-46).

L'iter è articolato in in 4 fasi:

- legislativa
- Istruttoria
- Approvazione
- Fase integrativa dell'efficacia (promulgazione e pubblicazione).

Iniziativa e Presentazione: Il momento formale dell'avvio del procedimento è la presentazione della "proposta di legge" o del "disegno di legge", se di provenienza della Giunta Regionale, al





Consiglio mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli ed accompagnata da relazione.

Sono soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa (art. 40 Statuto):

- ciascun Consigliere Regionale;
- la Giunta Regionale;
- i Consigli Comunali in numero non inferiore a cinque;
- ciascun Consiglio Provinciale;
- gli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila;
- le organizzazioni sindacali confederali regionali dei lavoratori dipendenti ed autonomi a mezzo di proposta di legge sottoscritta da almeno duemila elettori.

I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza, vengono assegnati per l'esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.

Assegnazione - Istruttoria: Il procedimento previsto nello Statuto regionale della Basilicata è quello ordinario, con le Commissioni solo in sede referente che svolgono una funzione istruttoria e concludono i propri lavori con un parere. Le Commissioni consiliari istruiscono, quindi valutano, discutono e se necessario modificano, il testo della proposta di legge. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire osservazioni o proposte sui progetti di legge mentre se ne discute in Commissione, sede deputata anche ad audire i soggetti interessati. Sono queste le significative forme di apertura verso l'esterno, una dimensione di partecipazione della comunità regionale al procedimento legislativo.

Il testo di legge, licenziato dalla Commissione, viene così trasmesso al Consiglio Regionale, con il relativo parere, per essere inserito **nell'ordine del giorno**, cioè nella lista degli argomenti che l'Assemblea dovrà discutere.


Discussione - Approvazione: in Consiglio il progetto di legge è discusso in modo approfondito e votato articolo per articolo e con votazione finale su tutto il testo.

Il Consiglio vota per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione per appello nominale. Sono approvate le deliberazioni che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, ad eccezione dei casi nei quali è prevista una maggioranza diversa. Il risultato della votazione sul provvedimento legislativo è proclamato dal Presidente con la formula “**il Consiglio approva**” oppure “**Il Consiglio non approva**”.

Dopo l’approvazione dell’Assemblea le leggi vengono trasmesse, entro un preciso termine, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta Regionale per la successiva promulgazione e pubblicazione, passaggi che rendono efficace il provvedimento legislativo.

La legge è promulgata dal Presidente della Giunta

Regionale. Il testo di legge è preceduto dalla formula: “Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga”. Sempre al testo segue, invece, la formula:



“La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata” (art. 44 Statuto). Eliminato il controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali con il nuovo testo dell’art. 127 della Costituzione (introdotto dall’art. 8 della Legge Costituzionale n. 3-2001), l’unico mezzo per rilevare, da parte del Governo centrale, un eccesso di competenza regionale resta **l’impugnativa avanti la Corte Costituzionale** entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Lo stesso può fare anche un’altra Regione qualora ritenga che il provvedimento legislativo leda la propria sfera di competenza.

l’attività amministrativa

Per far conoscere **l’attività politico-amministrativa** dell’Ente Regione, invece, partiamo dalla definizione di atto amministrativo come “atto giuridico emanato da un organo della pubblica amministrazione” e così arriviamo ai vari

tipi di atti: **a**) i provvedimenti che riguardano casi e situazioni specifiche (licenze, concessioni, autorizzazioni), **b**) gli atti con funzioni accessorie e strumentali (pareri, proposte, deliberazioni preliminari), **c**) gli atti che attestano pubblicamente fatti o circostanze aventi rilevanza giuridica (certificati, verbali, attestazioni ecc.) e **d**) gli atti di controllo (visti, approvazioni). I piani e i programmi sono atti amministrativi di carattere generale.

...e quella politica

Il Consiglio esercita anche un'azione di controllo ed indirizzo dell'operato della Giunta utilizzando gli atti ispettivi:


Interpellanza: domanda scritta, presentata da uno o più Consiglieri regionali, alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati aspetti della sua politica.

Interrogazione: domanda scritta che uno o più Consiglieri regionali rivolge al

Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare.

Mozione: documento proposto da uno o più Consiglieri per promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

Ordine del giorno: termine di origine parlamentare, è il documento che uno o più Consiglieri propongono al Consiglio in concomitanza con la trattazione di specifici argomenti. È strumento analogo a quello della mozione.



2 strumenti di partecipazione dei cittadini

L'iniziativa popolare: il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione. **Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni** al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità nelle forme stabilite dallo Statuto e regolamento [art. 64 Statuto vigente].

I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.



Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni.

Referendum popolare: è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno: ottomila elettori della Regione; due Consigli provinciali; dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori; le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori [art. 68 Statuto vigente].

gli **organismi** consultivi e di **partecipazione**

Completiamo il quadro informativo sulle attività della Regione, conoscendo gli Organi Consultivi e di partecipazione, cioè gli strumenti individuati per creare momenti di consultazione e partecipazione. Parliamo di:

Difensore Civico (LL.RR. 19-'86 e 19-'88) "Il Difensore civico ha il compito di tutelare i cittadini in merito a provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritenuti irregolari, compiuti da Uffici dell'Amministrazione regionale. Segnala, altresì, ai competenti organi, disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione".

Commissione Regionale Pari Opportunità (L. R. n° . 27-1991) Organismo, eletto dal Consiglio Regionale all'inizio di ogni Legislatura, finalizzato ad assicurare la piena attuazione del disposto dell'art.3 della Costituzione "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Consulta Regionale di Protezione e pubblica tutela dei minori (L.R. n° . 1-2003) Ha compiti di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti per creare una nuova cultura di rispetto verso l'infanzia. Organismo con finalità tese a rafforzare le azioni a favore dei minori.

Associazione ex Consiglieri e Parlamentari della Basilicata (L. R. 22-'87) -

La Regione riconosce l'Associazione tra gli ex consiglieri per garantire continuità con chi ha operato nelle Istituzioni nell'interesse delle popolazioni locali.

Commissione Regionale dei lucani all'estero Simbolo dell'attenzione costante a chi è dovuto emigrare e ha dovuto lasciare la sua terra,

è finalizzata ad attuare quanto enunciato dagli articoli 5 e 8 della Costituzione italiana:

Art. 5: "La Regione... favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di



costume di cui sono portatrici le comunità locali”. Art. 8: “Particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione...”.

Co.re.com (L.R. n°. 20-2000) Comitato Regionale per le Comunicazioni
Organismo con funzioni di consulenza e supporto per la Regione nel campo delle comunicazioni e organo funzionale dell’Authority per le garanzie nelle comunicazioni.

la struttura amministrativa

Prima di salutarci però come non fare un breve cenno alla struttura amministrativa, il Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale?

E già perché per far funzionare questo grande Ente esistono personale ed uffici che preparano, affiancano e sostengono il lavoro dei nostri rappresentanti eletti.

la vetrina

Importante è anche ricordare fra gli strumenti informativi e di partecipazione, la presenza del Sito www.consiglio.basilicata.it/Consiglio, un canale scelto dall'istituzione per farsi conoscere dalla comunità e garantire una completa informazione in tempo reale sull'attività di tutti gli organismi consiliari.

Auspichiamo che dopo questa visita si intensifichi sempre di più il vostro dialogo con l'istituzione. Soprattutto, confidiamo nella vostra preziosa collaborazione: mantenete il contatto con noi, navigate nelle pagine internet del Consiglio, approfondite la conoscenza dell'Istituzione e scriveteci per farci conoscere le vostre esigenze e osservazioni.

A presto



?

e adesso **verifichiamo**

a domanda rispondi



25 domande ...

- (1) Cosa significa democrazia?
- (2) Cosa s'intende per Partecipazione?
- (3) Che cos'è la Costituzione Italiana?
- (4) Che cos'è lo Statuto?
- (5) Cosa vuol dire Autonomia?



(6) Come è divisa la Repubblica Italiana?

(7) Quante sono le regioni italiane?

(8) Da quali Organi è composta la Regione?

(9) Cosa fa il Consiglio Regionale?

(10) Cosa sono le elezioni?

(11) Quanti anni bisogna avere per essere elettori del Consiglio Regionale?

(12) Come si chiamano i rappresentanti eletti dal popolo al Consiglio Regionale?

(13) Quanti sono i *Consiglieri regionali* in Basilicata?

(14) Che cos'è un *Gruppo Consiliare*?

(15) Cosa fa il *Presidente del Consiglio regionale*?

(16) Cosa è la *Giunta Regionale*?

(17) In democrazia chi governa? La maggioranza o la minoranza?

(18) Cosa sono le *Commissioni consiliari permanenti*?

(19) Di che cosa si occupano le *Commissioni*?

(20) Cosa sono le *leggi*?

(21) Che cos'è una legge regionale?

(22) Quali sono i passaggi dell'iter legislativo?

(23)

Cosa è il Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale?

(24)

Cosa sono gli organi consultivi e di partecipazione?

(25) Cosa è il sito www.consiglio.basilicata.it?



25 risposte

- (1) Demos- popolo, kratos- governo-letteralmente governo del popolo: è la forma di Governo a cui partecipano in maniera diretta o indiretta tutti i cittadini
- (2) Prendere parte a qualcosa - In democrazia si partecipa attraverso le elezioni ma anche in generale interessandosi della vita delle comunità cui si appartiene
- (3) È la legge fondamentale dello Stato, la norma giuridica con valore preminente su tutte le altre norme.
- (4) È la Carta Fondamentale della Regione contenente le norme relative alla propria organizzazione
- (5) L'Autonomia è la capacità degli enti di dettare delle regole generali vincolanti per il territorio di riferimento.

- (6) Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni
- (7) Sono 20 di cui 5 ad autonomia speciale
- (8) Il Consiglio Regionale; Il Presidente della Giunta Regionale; La Giunta Regionale
- (9) È l'organo legislativo della Regione, eletto per cinque anni dai cittadini residenti nella Regione, discute ed approva le leggi regionali
- (10) La designazione da parte del popolo attraverso il voto dei propri rappresentanti
- (11) È necessario aver compiuto 18 anni
- (12) Consiglieri regionali
- (13) 18
- (14) È l'aggregazione dei consiglieri regionali sulla base della loro appartenenza politica
- (15) Rappresenta il Consiglio regionale, convoca e dirige imparzialmente i lavori in Aula secondo le modalità previste dal Regolamento interno. È eletto

dal Consiglio regionale nella prima seduta di insediamento e i suoi compiti sono stabiliti nello Statuto

(16) È l'organo esecutivo, di governo della Regione

(17) È la maggioranza, costituita dall'insieme dei gruppi politici che sostengono l'azione del presidente della Regione e della Giunta

(18) Sono gruppi di lavoro del Consiglio regionale, composti dai Consiglieri indicati dai gruppi di appartenenza

(19) Hanno il compito di preparare e di esaminare i disegni di legge e i progetti di legge e di esprimere pareri ognuna nelle materie di propria competenza

(20) Complesso di regole che disciplinano specifici settori della vita dei cittadini

(21) È una legge specifica dalla Regione nell'esercizio della potestà legislativa riconosciuta dalla Costituzione

(22) Iniziativa - Assegnazione-istruttoria - Discussione-approvazione - Promulgazione-pubblicazione

- (23) È la struttura amministrativa, personale ed uffici che preparano, affiancano e sostengono il lavoro dei nostri rappresentanti eletti
- (24) Sono gli organismi individuati dalla Regione per collaborare a disciplinare settori particolari della vita della comunità
- (25) La vetrina informativa delle attività del Consiglio



piccolo vocabolario

“**Analisi di Fattibilità delle Leggi**”, consistente nella valutazione dell’idoneità della legge a raggiungere gli obiettivi prefissati, valutazione da effettuarsi antecedentemente all’approvazione della legge stessa (analisi ex ante).

Atti ispettivi

Gli atti ispettivi sono:

- Interpellanza: domanda scritta, presentata al Presidente del Consiglio, rivolta da uno o più Consiglieri regionali alla Giunta, per conoscere i motivi su aspetti della sua politica.
- Interrogazione: domanda scritta, presentata al Presidente del Consiglio, che





uno o più Consiglieri regionali rivolgono alla Giunta per avere informazioni su un oggetto determinato.

- **Mozione:** è il documento proposto da uno o più Consiglieri per dare indicazioni e indirizzi politici alla Giunta impegnandola ad intervenire.
- **Ordine del giorno:** termine di origine parlamentare, è il documento che uno o più Consiglieri propongono al Consiglio insieme alla trattazione di specifici argomenti.

Autonomia

L'Autonomia dal greco *autòs*- egli stesso - e *nòmos* - legge, è la capacità degli enti di dettare delle regole generali vincolanti per tutti e quindi di regolamentare e amministrare una parte rilevante degli affari pubblici limitatamente alla loro competenza territoriale. Esistono diversi gradi e tipi di autonomia che sono attribuiti dalle leggi in modo diverso agli enti pubblici:

- **autonomia statutaria;**
- **autonomia legislativa;**

- autonomia regolamentare;
- autonomia amministrativa
- autonomia finanziaria.

Per le Regioni:

Autonomia statutaria

Ciascuna Regione ordinaria adotta uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Autonomia legislativa

La potestà legislativa appartiene allo Stato e alle Regioni; la competenza a legiferare, in base alle materie, può essere:

- esclusiva dello Stato;
- esclusiva delle Regioni;
- concorrente.

Autonomia regolamentare

Le regioni hanno potestà regolamentare nelle materie su cui hanno competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente. Hanno potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad esse delegata.

Autonomia amministrativa

L'autonomia amministrativa delle regioni, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le Regioni, tramite legge regionale, possono delegare le funzioni amministrative di cui sono titolari ai comuni, alle province o alle città metropolitane.

Autonomia finanziaria

Le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Le Regioni hanno un proprio patrimonio e quindi dispongono di risorse autonome che possono spendere autonomamente.

Commissioni consiliari

Le Commissioni si dividono in Permanenti e Speciali.

Le Commissioni esercitano funzioni in sede referente, consultiva, conoscitiva e di controllo. Il compito principale è di concorrere al procedimento di formazione delle leggi regionali con l'esame preliminare delle proposte di legge. Il Consiglio ha la facoltà di istituire Commissioni Speciali con finalità di studio e di elaborazione di proposte e può deliberare l'istituzione di Commissioni di Inchiesta su specifici argomenti.

Comune

Il Comune è l'ente locale autonomo ed indipendente previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica italiana più vicino ai cittadini.

In Italia ogni Comune appartiene a una provincia.

Comunità europea

La **Comunità europea** nasce nel 1957 con il Trattato di Roma.

La CEE oggi è una vera e propria **unione economica** tra gli Stati membri. Solo dodici stati, però, condividono la stessa moneta - l'euro - entrata in circolazione nel 2002.

Consiglieri Regionali

I Consiglieri regionali sono uomini e donne residenti in Basilicata che sono stati scelti, votati e quindi eletti dai cittadini lucani (tutti noi maggiorenni) come rappresentanti nell'Ente Regione. Per diventare Consigliere bisogna aver compiuto 18 anni, candidarsi con un partito e soprattutto voler lavorare per il bene pubblico.

Costituzione italiana

La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il primo gennaio 1948. Si compone di 139 articoli e 18 disposizioni


di carattere transitorio e finale, che contengono le norme fondamentali della vita della Repubblica. Citiamo solo alcuni principi fondamentali: la sovranità popolare; l'affermazione dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; l'indivisibilità della Repubblica.

Drafting

Esso consiste nell'applicazione di regole e suggerimenti per la redazione di testi normativi, in relazione al linguaggio normativo, alle modalità di scrittura, alla struttura dell'atto normativo, ai riferimenti ed alle modifiche dei testi.

Enti territoriali

La Costituzione prevede l'istituzione degli enti territoriali: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Questi enti territoriali, competenti quindi sul territorio di riferimento, affiancano lo Stato nello svolgimento delle funzioni pubbliche.



Iniziativa popolare

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse della Regione. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale su comuni necessità.

Iter legislativo

- **Iniziativa e Presentazione:** L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli ed accompagnata da relazione, spetta a ciascun consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli comunali in numero non inferiore a 5, a ciascun Consiglio provinciale, agli elettori della Regione (non meno di 2.000) ed alle organizzazioni confederali dei lavoratori. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza, vengono assegnati per l'esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.



- **Assegnazione- Istruttoria:** le Commissioni consiliari istruiscono, quindi valutano, discutono e se necessario modificano, il testo della proposta di legge e lo trasmettono all'Aula. Ogni cittadino, associazione o Ente ha diritto di far pervenire osservazioni o proposte sui progetti di legge mentre se ne discute; le Commissioni possono anche audire i soggetti interessati.
- **Discussione- Approvazione:** in Consiglio il progetto di legge è discusso e votato articolo per articolo e con votazione finale su tutto il testo. La legge è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
- **Promulgazione e Pubblicazione:** le leggi regionali approvate dal Consiglio sono trasmesse al Presidente della Giunta entro e non oltre 7 giorni dall'approvazione per la promulgazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Di norma, la legge entra in vigore il 15° giorno dopo la pubblicazione.

Giunta Regionale

La Giunta Regionale è l'organo esecutivo dell'Ente Regione, presiede all'attuazione delle deliberazioni e delle leggi del Consiglio.

La Giunta regionale della Basilicata è composta dal Presidente e da sei assessori nei settori:

- Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
- Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità
- Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica
- Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
- Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità
- Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità.

Gonfalone

Insegna, per lo più di forma rettangolare, di stoffa ricamata infilata per il lato superiore ad un'asta a sua volta sospesa ad uno o a più sostegni. È adotta-

to con legge regionale e custodito dal Presidente della Giunta il quale ne dispone la presenza a manifestazioni di rilevanza istituzionale che si svolgono nel territorio regionale.

Il **gonfalone** della nostra Regione è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma, ed in alto l'iscrizione centrata in oro: "Regione Basilicata". Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) frangiato d'oro ed annodato al di sotto del puntale.

Gruppi consiliari

I consiglieri aderiscono ad un gruppo consiliare. Ai gruppi consiliari costituiti vengono garantiti gli strumenti e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.

Ogni capogruppo, eletto dai componenti il gruppo, fa parte della Conferenza dei Capigruppo. I gruppi consiliari, sono divisi in gruppi di maggioranza e di opposizione.





Legge regionale

La legge regionale contiene norme generali, nei limiti posti dalla Costituzione italiana e nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, da applicare sul territorio di riferimento.

Norma giuridica

La norma giuridica è la regola di condotta approvata dagli organi competenti.

Ordine del giorno della seduta consiliare

La lista degli argomenti che l'Assemblea dovrà discutere.

Organi Consultivi e di partecipazione

Gli organi consultivi e di partecipazione della Regione sono:

Difensore Civico - Commissione Regionale Pari Opportunità - Consulta

Regionale di Protezione e pubblica tutela dei minori - Associazione ex consiglieri e parlamentari della Basilicata - Commissione Regionale dei lucani all'estero - Co.re.com

Partecipazione

Partecipare significa prendere parte a qualcosa; la partecipazione dei cittadini è importantissima perché consente ai rappresentanti politici di conoscere le esigenze della comunità. In democrazia si partecipa attraverso le elezioni ma anche in generale interessandosi della vita delle comunità cui si appartiene.

Presidente del Consiglio Regionale

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Regionale, presiede l'Assemblea ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.

Presidente della Regione e della Giunta

Il Presidente della Regione e della Giunta rappresenta la Regione, presiede e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti. È eletto a suffragio universale e diretto; nomina e revoca i componenti della Giunta.

Provincia

La Provincia è un ente a base territoriale - più comuni limitrofi - con propria amministrazione e rappresentanza.

Referendum popolare

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno: ottomila elettori della Regione; due Consigli provinciali; dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elet-

tori; le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori.

Regione

Le Regioni sono enti territoriali autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le Regioni italiane sono venti, di cui cinque ad autonomia speciale Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta .

Gli **organi delle regioni** indicati dalla Costituzione sono:

- il Consiglio regionale;
- la Giunta regionale;
- il Presidente della Giunta regionale.



Repubblica italiana

La Repubblica italiana è l'insieme di comunità di individui stanziato su un territorio e organizzato secondo un ordinamento giuridico. Elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità.

Lo Stato è il principale degli enti pubblici che costituiscono la Repubblica, dotato di un apparato organizzativo. Gli organi posti al vertice di questo apparato sono:

il Parlamento

il Governo

il Presidente della Repubblica.

Stemma

È il simbolo distintivo della Regione costituito da una fascia di quattro onde azzurre in campo argento che simboleggiano quattro fiumi della regione: il Basento, il Sinni, il Bradano e l'Agri.

Trattato

un trattato è un accordo tra due o più Stati mediante il quale le parti producono norme ed istituzioni e si assumono degli obblighi reciproci.

Sito - www.consiglio.basilicata.it

Lo strumento per farsi conoscere dalla comunità e garantire l'informazione sull'attività di tutti gli organismi consiliari.

Statuto

Ogni Regione ha uno Statuto, atto normativo che fissa il funzionamento e l'organizzazione, sempre *in armonia* al dettato costituzionale. Lo Statuto è approvato dal Consiglio regionale, ma su di esso possono pronunciarsi i cittadini mediante Referendum.

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da: Presidente del Consiglio; due Vicepresidenti e due Consiglieri Segretari con la rappresentanza della minoranza. All'Ufficio di Presidenza spettano numerose decisioni per il funzionamento del Consiglio.

